

# **COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI**

Studio 90/99/T

**Gaetano Petrelli**

## **DELEGA AI NOTAI DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI ED INVIM**

*Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 19 novembre 1999.*

*Approvato dal Consiglio nazionale il 13 gennaio 2000.*

La legge 3 agosto 1998 n. 302 (*Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai*), nel prevedere la delega ai notai delle procedure espropriative immobiliari, disciplina anche il profilo degli adempimenti fiscali conseguenti all'emanazione del decreto di trasferimento. In particolare, secondo il nuovo art. 591-bis, comma 2, n. 5, c.p.c., il notaio provvede "alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento ...". In forza del rinvio alle norme sulla registrazione, contenuto negli articoli 5 e 18, comma 2, del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, si pone quindi anche il problema del coinvolgimento del notaio delegato nelle incombenze previste dal decreto istitutivo dell'INVIM.

La vendita forzata non era, nel sistema originario dell'imposta Invim, assoggettata ad imposta<sup>1</sup>. Solo successivamente, l'articolo 1 del d.p.r. 23 dicembre 1974 n. 688 ha modificato l'articolo 2, comma 2, del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643<sup>2</sup>, equiparando

---

\* Pubblicato in *CNN Strumenti*, voce 0890.

<sup>1</sup> In tal senso, Circ. Min. Fin. 5 aprile 1973 n. 4/1490; Ris. Min. Fin. 5 aprile 1973 n. 4/1729.

<sup>2</sup> Secondo Comm. Trib. Centr. 4 marzo 1986 n. 1905, in *Comm. Trib. Centr.*, 1986, I, 233, l'attrazione nell'ambito degli atti a titolo oneroso, ai fini Invim, della vendita forzata, operata con l'articolo 1 del D.P.R. 688/1974, ha carattere innovativo e non interpretativo, con la conseguenza che non può trovare applicazione ai negozi stipulati prima dell'entrata in vigore dello stesso D.P.R. del 1974.

In dottrina l'estensione dell'Invim alle vendite forzate è stata ritenuta di dubbia legittimità costituzionale, in quanto effettuata con decreto delegato, mentre l'articolo 6 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 prevede l'assoggettabilità a tributo delle sole ipotesi di alienazione, e l'articolo 17 della stessa legge delega consentiva al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive solo nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega. Su questi problemi, v. Ceccherini, *L'Invim nei procedimenti concorsuali ed aspetti di incostituzionalità dell'attuale normativa*, in *Fallimento*, 1988, 163; Pinto, *L'Invim nelle vendite forzate fallimentari*, in *Giur. comm.*, 1977, I, 615; Lo Cascio, *Problematiche fiscali delle procedure concorsuali*, Milano 1980, 116.

espressamente la vendita forzata agli atti di trasferimento a titolo oneroso, senza peraltro intervenire sulla disciplina dell'imposta, che pure avrebbe necessitato di alcuni ritocchi in considerazione delle peculiarità della fattispecie in esame.

Nel processo esecutivo, infatti, non è possibile - nella stragrande maggioranza dei casi - usufruire della collaborazione del soggetto esecutato per la sottoscrizione della dichiarazione Invim e per il pagamento dell'imposta. Anche nella vendita forzata, infatti:

- soggetto passivo ai fini dell'Invim è, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 643/1972, l'alienante a titolo oneroso, e quindi il soggetto esecutato;
- soggetto tenuto all'obbligo di dichiarazione è il cedente, e quindi l'esecutato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

Il notaio, che provvede alla "esecuzione della formalità di registrazione", ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c., richiede altresì, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto Invim, la dichiarazione di cui al comma 1 al cedente, e quindi nel nostro caso all'esecutato, e la produce all'ufficio con il decreto da registrare.

Con riferimento all'espletamento di quest'ultima attività, occorre rammentare, inoltre, che l'articolo 23, comma 1, del D.P.R. 643/1972, come modificato, con effetto dal 1° aprile 1998, dall'articolo 3 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, prevede, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Lo stesso articolo 23, al comma 5, prevede che il notaio o altro pubblico ufficiale che non ha richiesto o non ha prodotto la dichiarazione è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

L'Amministrazione finanziaria, applicando le norme sopra richiamate (prima, ovviamente, dell'entrata in vigore della nuova normativa che prevede la delega ai notai), ha precisato che:

- anche nelle vendite forzate, sussiste l'obbligo del cancelliere di richiedere al soggetto esecutato la dichiarazione Invim<sup>3</sup>;

---

<sup>3</sup> Nella Circ. Min. Fin. 24 novembre 1976 n. 18, prot. 4/3013, in *Boll. trib.*, 1977, 58, si precisa che "il pubblico ufficiale ... resta esonerato da ogni responsabilità, come si evince dal 4° comma del citato D.P.R. 643, nel caso in cui il soggetto passivo del tributo rifiuti, nonostante la espressa richiesta di adempimento, di presentare la dichiarazione al pubblico ufficiale medesimo. Resta a carico di questi soltanto l'onere di far risultare dal decreto di trasferimento che inoltrerà all'ufficio del registro, sia la richiesta rivolta al contribuente, sia la circostanza di non aver ricevuto la dichiarazione di imposta, in modo che resti

- l'Invim deve configurarsi come spesa di giustizia ex articolo 2770 c.c., prededucibile quindi dal ricavato della vendita forzata prima del pagamento dei creditori <sup>4</sup>, salvo - ove lo si ritenga sussistere nonostante l'effetto purgativo del decreto di trasferimento - il privilegio previsto dall'articolo 28 del D.P.R. 643/1972 (ed ora dall'articolo 2772 c.c.) <sup>5</sup> relativamente all'eventuale imposta complementare ed accessori;

---

documentato l'adempimento dell'obbligo ad esso imposto dalla legge e l'imputabilità dell'omissione di dichiarazione esclusivamente al soggetto passivo del tributo".

Nello stesso senso, Ris. Min. Fin. 5 novembre 1986 n. 1/320.

<sup>4</sup> Circ. Min. Fin. 24 novembre 1976 n. 18, *cit.*: "il pagamento dell'imposta invim, così come di ogni tributo causalmente correlato col processo esecutivo - nel senso che esso sorge per effetto di un atto processuale qual è il decreto di trasferimento, costituisce una tipica spesa del medesimo. Da tanto discende che *l'imposta Invim costituisce una 'spesa di giustizia'*, che non rappresenta un credito verso l'esecutato ma un diritto di recupero sulla massa attiva e come tale va prelevata, o meglio prededotta, dalla massa attiva medesima, prescindendosi dalle cause di prelazione che eventualmente la assistono".

Nello stesso senso, Ris. Min. Fin. 5 novembre 1986 n. 1/320, e, in giurisprudenza, Cass. 26 giugno 1992 n. 8021, in *Vita Not.*, 1992, 1286; Cass. 22 maggio 1992 n. 6152, in *Foro it.*, 1992, I, c. 2085; Cass. 4 maggio 1991 n. 4926, in *Giust. civ.*, 1991, I, 2286; Cass. 25 ottobre 1990 n. 10362, in *Il Fisco*, 1991, 1628; Cass. 18 ottobre 1990 n. 10163, in *Comm. Trib. Centr.*, 1991, II, 486; Cass. 23 agosto 1990 n. 8581, in *Foro it.*, 1990, I, c. 3125.

Viene quindi superato l'orientamento di Cass. 24 luglio 1987 n. 6436, in *Foro it.*, Rep. 1987, voce Privilegio, n. 35, che aveva ritenuto alla specie applicabile l'articolo 2780 c.c..

<sup>5</sup> In generale, sul privilegio derivante dall'applicazione dell'Invim, ex art. 28 D.P.R. 643/1972 ed art. 2772 c.c., v. Miglietta-Prandi, *I privilegi*, Torino 1995, 365 ss.. Da segnalare in particolare che:

- il privilegio nasce al momento del compimento dell'atto (Cass. 26 gennaio 1981 n. 571, in *Giust. civ.*, 1981, I, 1006);

- il privilegio assiste anche il credito per imposta Invim complementare (arg. ex art. 2772, comma 5, c.c., ed ex art. 28, comma 2, D.P.R. 643/1972);

- il privilegio, in virtù del richiamo ex art. 31 del D.P.R. 643/1972 al T.U. sull'imposta di registro, ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di registrazione;

- lo stesso privilegio assiste sia il credito per imposta che quello relativo alle sanzioni amministrative tributarie (art. 28, comma 1, D.P.R. 643/1972, e art. 26 del d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 472).

Il Ministero delle Finanze, con circolare 24 novembre 1976 n. 18, *cit.*, ha ritenuto non necessario, per procedere alla distribuzione del ricavato (prededotto l'importo dell'Invim da versare come imposta principale) attendere la definizione del procedimento di accertamento del tributo, atteso che il credito dell'amministrazione finanziaria per imposta suppletiva o complementare deve essere fatto valere direttamente nei confronti del soggetto passivo del tributo, e *ritenendo altresì fermo il privilegio ex articolo 28 D.P.R. 643/1972, opponibile all'acquirente senza che possa addursi in contrario l'effetto purgativo della vendita forzata* (che riguarda, sempre secondo il Ministero delle Finanze, i *privilegi anteriori alla vendita e non quello in esame, che sorge unitamente al credito d'imposta al momento dell'emanazione del decreto di trasferimento*).

In senso contrario, Comm. Trib. II grado Napoli 13 maggio 1987 n. 342, in *Il Fisco*, 1987, 6561, con nota parzialmente adesiva di Milone; secondo tale pronuncia, *l'effetto purgativo del trasferimento coattivo si estende anche ai privilegi sorti per effetto del decreto di trasferimento*, in quanto la disposizione dell'art. 2916 n. 3 c.c. (secondo cui nella distribuzione della somma ricavata non si tiene conto dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento) non distingue tra crediti privilegiati sorti prima o dopo il decreto di trasferimento, e la natura del trasferimento coattivo comporta la trasmissione del bene all'aggiudicatario libero dalle garanzie che su esso gravano ed in particolare senza che abbiano rilevanza i privilegi speciali.

Ritiene invece opponibile all'aggiudicatario il privilegio ex art. 28 D.P.R. 643/1972, salvo che nei casi di negligenza dell'ufficio del registro nel richiedere il pagamento dell'Invim al cancelliere, Comm. Trib. Centr. 7 aprile 1993 n. 1551, in *Il Fisco*, 1993, 9596, con nota critica di Morozzo della Rocca (che non ritiene possibile introdurre una causa atipica di estinzione del privilegio, quale la negligenza dell'ufficio, non prevista dalla legge).

La maggior parte della dottrina, pur non approfondendo il problema dei privilegi fiscali sorti a seguito del decreto di trasferimento, è per il resto concorde nel ritenere che l'effetto purgativo del decreto di

- l'obbligo di effettuare il pagamento<sup>6</sup> compete al cancelliere.

Rimane il *punctum dolens* della sottoscrizione e presentazione della dichiarazione, in caso di mancata produzione della stessa da parte dell'esecutato a seguito della richiesta del cancelliere. L'Amministrazione finanziaria, in un primo momento, aveva ritenuto che, in tal caso, la dichiarazione potesse essere sottoscritta, su invito del giudice dell'esecuzione, dal *custode*, in quanto titolare di un ufficio a cui sono affidate la conservazione e l'amministrazione del bene pignorato<sup>7</sup> (e salva, nell'ipotesi in cui custode sia il debitore e questi non collabori, la sostituzione d'ufficio ex articolo 66, comma 1, c.p.c.). La soluzione è stata però criticata in dottrina, osservandosi come il custode sia privo di qualsiasi forma di rappresentanza del soggetto passivo<sup>8</sup>.

Successivamente, la stessa Amministrazione ha delineato, con maggior correttezza, il procedimento da seguirsi in caso di mancata presentazione della dichiarazione Invim e di mancato pagamento del tributo<sup>9</sup>: l'ufficio deve, in tal caso, emettere "atto di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione notificandolo, vertendosi nella fattispecie in ipotesi diverse dalle vendite forzate poste in essere nell'ambito di una procedura fallimentare, al soggetto passivo dell'imposta che rimane pur sempre il titolare del diritto reale immobiliare che è stato poi trasferito per effetto dell'esecuzione, ovvero sia il debitore esecutato, procedendo nel contempo a liquidare l'imposta Invim relativa ed a richiederne il pagamento direttamente al cancelliere competente, da

---

trasferimento, previsto dall'art. 586 c.p.c. per le ipoteche, si estenda anche ai privilegi: v. sul punto Bonsignori, *Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione*, Milano 1988, 60 ss..

<sup>6</sup> Secondo Trib. Ascoli Piceno 28 ottobre 1982, in *Giur. it.*, 1984, II, c. 267, commette il delitto di omissione di atti d'ufficio il cancelliere addetto all'ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale che non provveda al pagamento dell'Invim, prelevando la somma necessaria dal prezzo ricavato dalla vendita forzata.

<sup>7</sup> Circ. Min. Fin. 24 novembre 1976 n. 18, cit.: "invero, il custode è un ausiliario del giudice, titolare di una funzione pubblica e rappresentante di interessi parzialmente pubblici ... Il custode perciò non è legato alle parti da nessun vincolo di rappresentanza, ma ... gli atti da lui compiuti, nell'ambito dei poteri che gli competono, pur essendo posti in essere in nome proprio, sono imputabili, quanto ai loro effetti, al debitore esecutato. Tra tali poteri rientrano quelli di amministrazione ordinaria e quelli di amministrazione straordinaria, nonché le azioni finalizzate all'amministrazione e conservazione dell'immobile, tra le quali ultime, si ritiene, che possa comprendersi anche la presentazione della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta Invim, ove si consideri che la mancata liberazione dell'immobile dall'onere relativo potrebbe influire negativamente sul ricavato con conseguente pregiudizio per i creditori, attesa l'opponibilità del privilegio all'acquirente come sopra si è fatto cenno".

<sup>8</sup> Rau-Alemanno, *Commentario Invim*, Milano 1994, 185, il quale ritiene anche che la dichiarazione sottoscritta da soggetto non legittimato sia in tutto parificabile ad una dichiarazione non sottoscritta, con ogni conseguenza anche sul piano sanzionatorio.

Sulla figura del custode, v. in particolare Costa, *Custodia di beni pignorati o sequestrati (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano 1962, 564 ss..

<sup>9</sup> Ris. Min. Fin. 5 novembre 1986 n. 1/320/T.

soddisfare in prededuzione ai sensi degli artt. 2770, primo comma, e 2777 del codice civile”.

Quella suesposta è anche la conclusione della giurisprudenza la quale, sia pure con motivazioni insufficienti (confondendo spesso il profilo del pagamento dell'imposta con quello della sottoscrizione della dichiarazione) ha ritenuto che competente a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 18 del D.P.R. 643/1972 sia il cancelliere, in quanto soggetto obbligato a chiedere la registrazione<sup>10</sup>.

Per quanto concerne la sottoscrizione della dichiarazione Invim, d'altra parte, occorre tener presente il disposto dell'articolo 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a norma del quale “Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente”<sup>11</sup>. La denuncia Invim può essere ritenuta “atto necessario” al trasferimento, soprattutto in quanto, secondo l'orientamento ministeriale, la presentazione della dichiarazione ed il pagamento dell'imposta sono il presupposto necessario affinché non sorga il privilegio fiscale dello Stato sull'immobile trasferito, ai sensi dell'articolo 2772 del codice civile e dell'articolo 28 del D.P.R. 643/1972.

Riguardo alla vendita forzata che ha luogo nell'ambito della *procedura fallimentare*, si è rilevato che, per prassi assolutamente costante, è il curatore fallimentare a sottoscrivere la dichiarazione Invim, pur senza un effettivo aggancio normativo, con gli stessi problemi che sorgono a proposito della dichiarazione sottoscritta dal custode<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Cass. 26 giugno 1992 n. 8021, in *Vita Not.*, 1992, 1286; Cass. 22 maggio 1992 n. 6152, in *Foro it.*, 1992, I, c. 2085; Cass. 4 maggio 1991 n. 4926, in *Giust. civ.*, 1991, I, 2286; Cass. 23 agosto 1990 n. 8581, in *Foro it.*, 1990, I, c. 3125; Cass. 18 ottobre 1990 n. 10163, in *Comm. Trib. Centr.*, 1991, II, 486; Cass. 18 ottobre 1990 n. 10165, in *Il Fisco*, 1990, 7116.

<sup>11</sup> Cfr. MANNA, *La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare*, Milano, 1999, p. 157 (in conformità alla prassi già seguita, anteriormente all'emanazione della legge 302/1998, presso il Tribunale di Prato).

<sup>12</sup> V. sul punto Rau-Alemanno, *Commentario Invim*, cit., 186-187; Regazzoni, *Modalità di applicazione dell'Invim alle vendite coattive*, in *Giur. comm.*, 1977, I, 1047; Brighenti, *Invim: adempimenti e responsabilità del curatore fallimentare*, in *Boll. trib.*, 1991, 1318 (il quale ritiene “sorprendente” l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, in presenza dell'esplicita disposizione normativa in forza della quale la dichiarazione Invim deve essere richiesta e presentata dal cancelliere); Miccinesi, *Fallimento nel diritto tributario*, cit., 470-471 (che rileva come l'unico motivo di coinvolgimento del curatore, per cui non è previsto nessun obbligo dalla legge a proposito dell'Invim, sembra quello di voler offrire all'Amministrazione finanziaria una garanzia in più non prevista dalla legge).

Si è rilevato, d'altra parte, che esiste, nel nostro ordinamento, il principio per cui il contribuente, ancorché fallito, non perde attitudine nei confronti del Fisco, sia dal lato passivo che attivo dell'obbligazione tributaria: Tesaurò, *Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore fallimentare*, in *Rass. trib.*, 1990, 255.

Sembra, in realtà, più corretta l'estensione, anche al fallimento, delle conclusioni sopra raggiunte con riferimento alle esecuzioni individuali, con la riaffermazione dell'*obbligo* del cancelliere e/o del giudice (e quindi del notaio delegato) *di richiedere la dichiarazione Invim all'esecutato o fallito, ed eventualmente di sottoscrivere autonomamente la dichiarazione* avvalendosi del disposto dell'articolo 164 disp. att. c.p.c., estensibile, in quanto non incompatibile, anche al fallimento. Per quanto concerne il *pagamento*, il relativo obbligo grava per legge sul cancelliere, che deve prelevare le somme necessarie dal ricavato della vendita, in prededuzione<sup>13</sup> ai sensi dell'articolo 111, n. 1, della legge fallimentare (e quindi previo decreto del giudice delegato).

In questo panorama si inserisce l'ipotesi della delega al notaio della procedura espropriativa. Il giudice dell'esecuzione, titolare del potere-dovere *ex art. 164 disp. att. c.c.*, con lo stesso atto con cui conferisce al notaio la delega *ex articolo 591-bis c.p.c.*, può espressamente delegare il medesimo notaio alla presentazione e sottoscrizione della denuncia Invim, per il caso in cui questa non venga prodotta dall'esecutato. *Quid iuris* nel caso in cui questa espressa delega non vi sia? Deve ritenersi che, anche in tal caso, il notaio possa ugualmente porre in essere gli atti "necessari" al trasferimento di cui all'articolo 164 disp. att., quali atti strumentali all'esercizio delle funzioni affidategli, ed anche in virtù della precisazione contenuta nell'articolo 591-bis, comma 3, secondo periodo, c.p.c. ("tutte le attività che ... debbono essere compiute ... dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato ...").

Nell'ipotesi in cui il cancelliere (*id est* il notaio), obbligato a richiedere al debitore esecutato la dichiarazione Invim, a ciò non provveda, l'Amministrazione finanziaria<sup>14</sup> ha ritenuto che ciò, oltre a determinare l'applicazione delle relative sanzioni amministrative per l'omessa richiesta al contribuente, comporti altre importanti conseguenze:

- la dichiarazione eventualmente sottoscritta dal cancelliere o dal custode (quindi anche dal notaio) legittima comunque la riscossione dell'imposta;

---

<sup>13</sup> Dubbi sull'applicabilità della prededuzione per l'Invim nella procedura fallimentare sono stati espressi da Brighenti, *Invim: adempimenti e responsabilità del curatore fallimentare*, in *Boll. trib.*, 1991, 1317-1318, sulla base del presupposto che l'imposta in oggetto non colpisce il trasferimento, ma un pregresso incremento di valore. Nello stesso Miccinesi, *Fallimento nel diritto tributario*, cit., 470 (che però rileva che la soluzione di escludere la prededucibilità dei crediti d'imposta in questione comporterebbe, in sostanza, la totale vanificazione delle ragioni dell'Erario).

<sup>14</sup> Ris. Min. Fin. 18 dicembre 1982 n. 4/4529.

- essa non può, peraltro, formare preclusioni in danno del soggetto passivo del tributo, con la conseguenza che questi avrà facoltà di rettificare - entro i tre anni successivi al pagamento dell'imposta - gli elementi autonomamente indicati dal notaio, dal cancelliere o dal custode nella dichiarazione, anche per circostanze diverse da quella prevista dall'articolo 19 del D.P.R. 643/1972, e chiedere quindi il rimborso dell'imposta pagata in eccedenza.

In conclusione, si ritiene che il corretto adempimento da parte del notaio degli obblighi di cui al d.p.r. n. 643/1972 comporti:

- la richiesta al debitore esecutato o fallito della dichiarazione Invim;
- nell'ipotesi in cui il debitore non soddisfi tale richiesta e non produca la dichiarazione, il notaio sottoscriverà egli stesso la dichiarazione, in attuazione della delega e, comunque, degli articoli 591-bis c.p.c. e 164 disp. att. c.p.c.;
- il notaio preleverà quindi dal ricavato della vendita l'importo dell'imposta dovuta, e la verserà, con le prescritte modalità, producendo quindi la dichiarazione Invim unitamente alla richiesta di registrazione.

Per la *determinazione e liquidazione dell'Invim* valgono le regole ordinarie, salvo precisare che il valore finale Invim è quello al 31 dicembre 1992, e non si applica quindi a tale valore la norma dell'articolo 44 del D.P.R. 131/1986, che preclude all'ufficio il potere di rettifica, determinando la base imponibile con esclusivo riferimento al prezzo di aggiudicazione. Ciò significa che *il valore finale Invim* (determinato con i criteri degli articoli 51 e 52 T.U., in virtù del rinvio effettuato dall'articolo 6 del D.P.R. 643/1972) è *suscettibile di rettifica*, secondo le regole ordinarie, salva l'applicazione del limite consistente nella c.d. valutazione automatica. Lo stesso dicasi, ovviamente, per il valore iniziale.

Quanto all'eventuale applicazione del meccanismo di cui all'articolo 12 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, deve ritenersi che, in assenza di rendita catastale definitiva, la possibilità di avvalersi della valutazione automatica sia subordinata ad una *richiesta-dichiarazione del contribuente che può essere inserita nella dichiarazione Invim, ovvero formalizzata separatamente, nella forma delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione ex legge n. 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modificazioni ed*

integrazioni. Peraltro se, come avviene in realtà nella stragrande maggioranza dei casi, il debitore esecutato, richiesto dal notaio, non ottemperi all'obbligo di produrre la dichiarazione Invim, e questa venga quindi sottoscritta dallo stesso notaio, *nessun obbligo* potrà a quest'ultimo far carico in ordine all'eventuale richiesta di attribuzione di rendita.

Per la *quantificazione del valore iniziale, e del valore finale Invim al 31 dicembre 1992*, in caso di mancata collaborazione dell'esecutato, il notaio delegato dovrà ricavare i relativi elementi dalla perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio. E' quindi assolutamente opportuno che il notaio, non appena acquisita la documentazione inerente al processo espropriativo a seguito della delega, verifichi che la perizia riporti *sia il valore iniziale, sia il valore finale al 31 dicembre 1992*: in caso contrario, il notaio stesso dovrà richiedere al giudice dell'esecuzione una *perizia integrativa*, dalla quale soltanto desumere gli elementi necessari alla liquidazione dell'imposta.

Gaetano Petrelli